

ALLA DIREZIONE GENERALE
DI TUTTE LE ASSOCIATE

CIRCOLARE
SERIE AGEVOLATO N. 18/2016
SERIE AUTO N.20/2016
SERIE FISCALE N.27/2016

Roma, 7 dicembre 2016

Oggetto: Legge di bilancio 2017. Novità di interesse per il leasing e per il noleggio.


Rif. Norm.: ddl “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (all. n.1)*.

Rif. Assilea: circolari serie auto n.18/2015, fiscale n.25/2015; fiscale n.2/2016, legale n.1/2016, immobiliare n.1/2016, agevolato n. 3/2016; fiscale n. 8/2016.

Vi informiamo che in data odierna l’aula del Senato ha approvato il disegno di legge di bilancio 2017 (AS 2611) nel testo identico approvato dalla Camera dei deputati. Tra le norme di maggior interesse segnaliamo:

1. la proroga del Super-ammortamento (140%) per gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni strumentali; sono inclusi i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa (mentre sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata) (art.1 co.8-13);
2. l’introduzione dell’Iper-ammortamento (250%) per gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni strumentali “Industria 4.0” e del Super-ammortamento (140%) per i beni immateriali strumentali, rientranti nella categoria di particolari software, associati ad investimenti “Industria 4.0” che beneficiano dell’Iper-ammortamento (art.1 co.9-11);
3. la proroga biennale ed il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” (art.1 co.52-57);
4. l’incremento da euro 3.615,2 a euro 5.164,57 del limite di deducibilità dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (art.1 co.37);
5. l’introduzione della facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing (sono incluse anche le società di autonoleggio) (art.1 co.38 e 39);
6. l’introduzione di incentivi per l’acquisizione, anche in locazione finanziaria, di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (art.1 co.59-64).

Nel segnalare che il provvedimento è in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che le disposizioni in parola entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, vi rimandiamo alla lettura dell’unito appunto predisposto dalla competente struttura associativa. Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca De Candia


*Allegato non trasmesso, ma consultabile sul sito www.assilea.it.

Oggetto: Legge di bilancio 2017. Novità di interesse per il leasing e per il noleggio.

Il disegno di legge di bilancio 2017¹ (AS 2611), approvato in via definitiva dal Parlamento ed in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene alcune disposizioni di interesse per gli operatori del leasing e del noleggio.

PROROGA DEL SUPER AMMORTAMENTO (ART. 1, CO. 8-13).....	3
• <i>Ambito temporale</i>	3
• <i>Ambito soggettivo</i>	3
• <i>Ambito oggettivo</i>	3
INTRODUZIONE DELL'IPER AMMORTAMENTO (ART. 1, CO. 9-11)	4
• <i>Ambito temporale</i>	5
• Allegato A. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati	6
• Allegato A. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità	8
• Allegato A. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.....	9
• Allegato B. I software.....	10
AGEVOLAZIONE BENI STRUMENTALI – “NUOVA SABATINI” (ART. 1, CO. 52-57)	12
DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (ART. 1, CO. 37)	13
TASSA AUTO. PAGAMENTO CUMULATIVO FLOTTE (ART. 1, COMMI 38-39)	13
CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E SCAMBIO DI BENI E SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE (ART. 1, COMMI 59-60).....	14

¹ Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo art. 21 della legge di contabilità: la prima svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, la seconda assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

PROROGA DEL SUPER AMMORTAMENTO (ART. 1, CO. 8-13)

Al fine di sostenere il rinnovo dei beni strumentali delle imprese, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 la misura agevolativa denominata super-ammortamento.

Tale misura prevede una maggiorazione del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile Ires e Irpef, generando l'imputazione in ciascun periodo d'imposta di quote di ammortamento (in caso di acquisto) ovvero canoni di locazione finanziaria (*rectius* quote capitali determinate forfettariamente) più elevati.

In dichiarazione dei redditi deve essere effettuata una variazione in diminuzione (extra contabile):

- per l'ACQUISTO si applica alle quote di ammortamento lungo la durata dell'ammortamento del bene;
- per il LEASING FINANZIARIO si applica proporzionalmente sui canoni (quote capitale determinate forfettariamente) e sul riscatto.

Ambito temporale

Al fine di rientrare nell'agevolazione, l'investimento deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2017 e:

- il 31 dicembre 2017. A tal fine rileva:
 - in caso di compravendita: la data della consegna / spedizione (ovvero, se diversa e successiva, la data del passaggio di proprietà);
 - in caso di la locazione finanziaria: la data di sottoscrizione da parte dell'utilizzatore del verbale di consegna (ovvero, se diversa e successiva, la data del verbale di collaudo);
- il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:
 - il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
 - sia avvenuto il pagamento di acconti/maxicanone in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ambito soggettivo

Sono interessati i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni.

Ambito oggettivo

I beni agevolabili devono soddisfare tre requisiti::

1. Nuovi

Il requisito della novità sussiste se il bene è:

- acquistato dal produttore;
- acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato;
- esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo.

In caso di beni complessi, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Non è nuovo un veicolo già immesso su strada dal concessionario (anche come demo).

2. Materiali

3. Strumentali non inclusi nella definizione di Investimenti 4.0 (cfr. Paragrafo successivo).

Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

- ✓ i beni usati o acquisiti a fronte di un subentro di un contratto di leasing finanziario;
- ✓ i beni merce (assemblati o trasformati per la vendita e materiali di consumo);
- ✓ i fabbricati e le costruzioni;
- ✓ i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (come ad esempio silos e serbatoi);
- ✓ altri beni residuali (ad es. le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento).

Sono esclusi la locazione operativa (senza opzione di riscatto) e il noleggio. In questi casi, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori mentre l'agevolazione potrà invece spettare alle società di locazione/noleggio.

Sono esclusi dalla proroga i veicoli e i mezzi di trasporto a deducibilità limitata (ad es. 20%, 70%, 80%).

Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2017 torneranno in vigore le soglie di deducibilità di 18.076 Euro e 25.822 Euro, rispettivamente previste per auto non assegnate e auto in uso ad agenti e rappresentanti di commercio che – in vigore della norma sul super-ammortamento introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016 – erano state innalzate per tenere conto della maggiore deduzione concessa dal legislatore fiscale.

INTRODUZIONE DELL'IPER AMMORTAMENTO (ART. 1, CO. 9-11)

Per gli investimenti – anche in locazione finanziaria – in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0” – di cui all'allegato A della legge di bilancio 2017 – è riconosciuta una maggiorazione nella misura del 150% (cd. iper ammortamento) del costo di acquisizione; anche in questo caso si genera l'imputazione in ciascun periodo d'imposta di quote di ammortamento (in caso di acquisto) ovvero canoni di locazione finanziaria (rectius quote capitali determinate forfettariamente) più elevati.

Il «bene strumentale 4.0» è definito mediante dei criteri e delle tipologie definite dal MiSE congiuntamente ad esperti del settore.

I criteri e l'elenco sono riportati nell' «Allegato A» della misura e i beni che non ricadono nei criteri/lista possono essere comunque «superammortizzati» con incremento del 40% (totale 140%).

Ambito temporale

Al fine di rientrare nell'agevolazione, l'investimento deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2017 e:

- il 31 dicembre 2017. A tal fine rileva:
 - in caso di compravendita: la data della consegna / spedizione (ovvero, se diversa e successiva, la data del passaggio di proprietà);
 - in caso di la locazione finanziaria: la data di sottoscrizione da parte dell'utilizzatore del verbale di consegna (ovvero, se diversa e successiva, la data del verbale di collaudo);
- il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:
 - il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
 - sia avvenuto il pagamento di acconti/maxicanone in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Con riguardo ai soggetti che beneficiano di tale maggiorazione e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (software) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» – di cui all'allegato B della legge di bilancio – è riconosciuta una maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto; pertanto tale agevolazione è riconosciuta solo ai soggetti che beneficiano del c.d. iper ammortamento.

Precisiamo che è riconosciuta la possibilità di super-ammortizzare i software con maggiorazione del 40% (totale 140%) solo ed esclusivamente se collegati in maniera «di sistema» (i software) a «beni strumentali 4.0» che hanno beneficiato dell'Iper-ammortamento.

A titolo esemplificativo i software «stand alone» o generici (es. da ufficio) non sono considerati nell'elenco di cui all'allegato B e quindi sono esclusi dal super-ammortamento.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all'albo o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e
- (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

In sintesi, i beni di cui all'allegato A si articolano su 3 macrofamiglie, che ricalcano i pilastri su cui si regge il concetto di Industria 4.0 e sono i seguenti:

- **Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati:** macchine utensili e robot dotati di precise caratteristiche di interconnessione e integrazione automatizzata ai sistemi informatici e logistici di fabbrica o con la rete di fornitura e che rispondano ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro (nb. è necessario che le macchine siano in grado di comunicare autonomamente tra di loro lungo la catena del valore, dando luogo a fabbriche cyber-fisiche).
- **Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:** sistemi intelligenti di misura, monitoraggio e verifica dei requisiti di qualità del prodotto e dei processi di produzione, inclusi i sistemi di controllo delle condizioni di lavoro delle macchine, i dispositivi per l'etichettatura, o la marcatura automatica dei prodotti, le soluzioni per la gestione efficiente dei consumi energetici.
- **Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0:** postazioni di lavoro dotate di soluzioni ergonomiche in grado di adattarle in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori, i sistemi in grado di agevolare in maniera automatizzata e intelligente il compito dell'operatore, le interfacce uomo-macchina intelligenti che supportano l'operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni.

I beni immateriali di cui all'allegato B sono invece software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Restano esclusi – tanto dal super-ammortamento quanto dall'iperammortamento – gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Allegato A. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati

Si tratta di beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.

Si rapportano direttamente con la produzione di manufatti di vario genere macchine utensili, beni strumentali, soluzioni per l'imballaggio e l'assemblaggio, tecnologie additive, robot, laser, ecc.

I beni strumentali in parola devono essere dotati di una serie di caratteristiche che li differenziano da quelli «standard», affinché possano essere iperammortizzati.

I seguenti criteri (obbligatori ed aggiuntivi) differenziano le «macchine 4.0» (iperammortizzate) da quelle standard (superammortizzate):

Obbligatori

Tutte le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)

2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
4. interfacce uomo macchina semplici e intuitive
5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Aggiuntivi

1. Le macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici:
 - sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
 - monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
 - caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo
 - dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti
 - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività di macchine e impianti.

Sono contemplate anche tra i beni strumentali di cui all'allegato A le soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici. Di seguito una lista di questa tipologia di beni:

- macchine utensili per asportazione;
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- macchine utensili, impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- macchine utensili di de-produzione e re-manufacturing per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- macchine, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione);
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica;
- motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi.

Allegato A. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

I sistemi in commento si correlano con la sensorizzazione di macchine e impianti, il monitoraggio delle condizioni di lavoro, la tracciabilità dei prodotti, la gestione della qualità, la caratterizzazione del prodotto e dei materiali, su livelli che vanno dal micro al macro.

Al fine di raccogliere dati utilizzabili dai sistemi di gestione di prodotto/processo/sistema e dai sistemi di gestione del ciclo di vita del prodotto, utilizzandoli per il controllo e/o nelle logiche di cloud e big data tipiche di Industria 4.0.

Alcuni esempi sono: macchine di misura geometrica, sistemi di monitoraggio in-process, soluzioni per la caratterizzazione dei materiali, sistemi di marcatura e tracciabilità, dispositivi per il monitoraggio e controllo, soluzioni per la tracciatura dei prodotti finiti, monitoraggio e gestione dell'energia, sistemi di segnalazione presenza di anomalie o sostanze pericolose.

Di seguito il dettaglio dei sistemi di cui al presente paragrafo:

- sistemi di misura a coordinate e non (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro- o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- altri sistemi di monitoraggio *in-process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudo non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a

livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID-Radio Frequency. Identification);
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insieme delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici;
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività di macchine e impianti;
- componenti per il monitoraggio dei consumi idrici, oltre che energetici, nonché per la riduzione delle emissioni.

Allegato A. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

Si tratta di dispositivi che servono per migliorare le condizioni di lavoro dell'operatore umano e meglio integrarlo nel flusso informativo dell'azienda al fine di migliorare le condizioni di lavoro, eliminare stress fisico/mentale e possibili infortuni, prevenire malattie professionali, diminuire il tasso di errori, aumentare l'efficienza dell'operatore, integrare l'operatore nei flussi di dati che attraversano l'azienda eliminando carta e informazioni «verbali» fuorvianti.

Si tratta dei seguenti dispositivi:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
- dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e *virtual reality*;
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l'operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Allegato B. I software.

Si tratta dei beni immateriali (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 e ai quali – come ampiamente sopra descritto – è riconosciuta la possibilità di essere super-ammortizzati con maggiorazione del 40% (totale 140%) solo ed esclusivamente se collegati in maniera «di sistema» a «beni strumentali 4.0» che hanno beneficiato dell'Iper-ammortamento.

L'allegato B si va a correlare con la parte «immateriale» di un sistema costruito sui concetti di Industria 4.0. Esso è comprensivo di:

- Parte «cyber» del sistema cyber-fisico e comprende:
 - ✓ Software
 - ✓ sistemi e *system integration*
 - ✓ piattaforme e applicazioni
- La parte immateriale è super-ammortizzabile esclusivamente se connessa a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» ossia quelli previsti dall'Allegato A. Sono esclusi i servizi correlati.

Il super-ammortamento concesso per questi beni è giustificato dalla brevità del tempo di ammortamento di tali beni 2-3 anni per gli immateriali, 6-7 per i materiali. Di seguito il dettaglio dei software in commento:

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain (cloud computing)*;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *Industrial Analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei Big Data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *Artificial Intelligence & Machine Learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o

- attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*);
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite *Wearable device*;
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce uomo/macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*);
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *Virtual Industrialization* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e fermi macchina lungo le linee produttive reali;
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale), e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (es. di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi.

AGEVOLAZIONE BENI STRUMENTALI – “NUOVA SABATINI” (ART. 1, CO. 52-57)

Tra le misure a sostegno degli investimenti previste nella manovra in commento va segnalata la proroga dell'agevolazione c.d. Sabatini-*Ter* per la concessione di finanziamenti, anche nella forma della locazione finanziaria, per l'acquisto o l'acquisizione da parte delle micro, piccole e medie imprese, di beni nuovi di fabbrica a carattere strumentale.

La misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 e, pertanto, rifinanziata con una dotazione di risorse finanziarie pari a 28 milioni di euro per l'anno 2017 e 84 milioni di euro per l'anno 2018 (112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023).

Il funzionamento della misura risulta invariato; il contributo erogato dal MISE è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di importo corrispondente al finanziamento.

Tuttavia, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, il comma 55 ammette ai finanziamenti e ai contributi statali previsti dalla misura agevolativa della “Nuova Sabatini” gli investimenti realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID).

Nel corso dell'esame alla Camera tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Per tali tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti di cui al citato articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013 è concesso, ai sensi del comma 56, con una maggiorazione del 30 percento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina (articolo 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013 e relative disposizioni attuative), fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

Per far fronte ai contributi statali in conto impianti “maggiorati” di cui al comma 5 a favore degli investimenti per la manifattura digitale di cui al comma 4, il comma 54 riserva ad essi una quota pari al 20 per cento delle risorse statali stanziata dall’articolo in esame, disponendo che le risorse non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell’ambito della predetta riserva, rientrino nella disponibilità della misura.

In ragione di tale particolare attenzione in favore degli investimenti c.d. 4.0, gli stessi beneficeranno di un contributo agevolativo maggiorato del 30%, pari quindi al 3.58% (anziché al 2.75%).

DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (ART. 1, CO. 37)

La disposizione incrementa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei costi di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

In particolare, si sostituisce l'ultimo periodo della lettera b), comma 1, articolo 164, TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), estendendo l'ambito del regime di favore riconosciuto agli agenti o rappresentanti di commercio, in relazione al limite massimo di deducibilità per l'acquisto (fattispecie vigente) e il noleggio a lungo termine di autovetture e autocaravan (ulteriore nuova fattispecie).

Le norme in vigore stabiliscono che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Applicando la medesima percentuale di beneficio, con la modifica in esame, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan.

Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro.

Rimangono inalterate rispettivamente la soglia di deducibilità del costo di acquisizione (pari a Euro 25.822,84) e la percentuale di deducibilità (pari all'80%).

TASSA AUTO. PAGAMENTO CUMULATIVO FLOTTE (ART. 1, COMMI 38-39)

Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, segnaliamo l'introduzione di una modifica che estende la facoltà di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.

La misura in commento amplia quindi il novero dei soggetti che possono accedere a tale forma di pagamento che – ricordiamo – già in passato è stata utilizzata da parte di alcune società di leasing nell’ambito del servizio “Bollo pagato”.

Il comma 39 stabilisce che i versamenti della tassa automobilistica debbano essere fatti a ciascuna regione o provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati. Nel caso di locazione finanziaria si fa invece riferimento al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo.

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E SCAMBIO DI BENI E SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE (ART. 1, COMMI 59-60)

Novità ulteriore inserita nel testo in discussione è quella prevista - al comma 59 - in base alla quale, i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 155/2000² che acquistano in Italia, anche nella forma della locazione finanziaria, beni mobili strumentali destinati direttamente ed esclusivamente ad una delle finalità indicate nella norma definitoria, beneficiano di **un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto del bene** per un massimo di Euro 3.500,00 annui. Per far fronte alla misura è prevista una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Nel dettaglio il contributo è corrisposto alle imprese dal venditore mediante compensazione con il prezzo d’acquisto.

Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui è effettuato l’acquisto. Ugualmente sono tenute a conservare copia della fattura di vendita e dell’atto d’acquisto rilasciato dal venditore fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la fattura è stata emessa.

Entro 60 giorni dall’eventuale entrata in vigore del testo normativo in commento dovrà essere emanato un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisca le modalità per la preventiva autorizzazione all’erogazione del contributo e le modalità di fruizione dello stesso, nonché le modalità di monitoraggio e controllo in merito al rispetto dei limiti di spesa dettati in ordine alla misura.

² Art. 1, comma 1, Legge 155/2003 “Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.”